

# REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

## PREMESSA

Il Fondo nazionale per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.

Tra le finalità previste:

- L'attivazione e il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare;
- La previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari;
- La previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare

In data 5 dicembre 2013 è stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il Decreto n. 159: *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).*

L'art. 1 comma 1, lettera e) del suddetto D.P.C.M. definisce 'prestazioni sociali agevolate' *“le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”* Tra le prestazioni sociali agevolate si annovera la compartecipazione al costo della quota socio-assistenziale, oggetto del presente regolamento.

Inoltre l'art. 2 del suddetto D.P.C.M. stabilisce che l'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative degli Enti Locali.

Ai sensi del suddetto articolo gli Enti erogatori *“possono prevedere accanto all'ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari”* e in via generale gli enti erogatori hanno l'obbligo di utilizzare l'ISEE per regolare l'accesso alle prestazioni agevolate, la cui erogazione e/o mantenimento sia condizionata alla valutazione delle condizioni economiche.

Fatta salva, pertanto, al solo fine della eleggibilità alla prestazione, la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente attraverso l'ISEE, l'Unione dei Comuni Nord Est Torino, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ritiene opportuno avvalersi di criteri

ulteriori di valutazione, come descritti nel presente regolamento.

L'adozione di criteri ulteriori di valutazione della condizione economica consente infatti:

- di considerare la condizione economica del soggetto al momento in cui la prestazione è richiesta, al fine di evitare il rischio, a cui il solo valore finale ISEE esporrebbe, di valutare i redditi ed i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente l'intervento;
- di dimensionare la prestazione alle reali disponibilità economiche della persona considerando tutti i redditi dei quali dispone.

Con particolare riferimento alla domiciliarità, l'A.S.L. TO4 e gli Enti gestori si sono impegnati a perseguire i seguenti obiettivi:

- a. la promozione e la differenziazione delle attività e dei servizi in relazione alla molteplicità dei bisogni espressi privilegiando le azioni volte ad evitare l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione impropria;
- b. il perfezionamento dei livelli quantitativi e qualitativi di intervento con particolare riferimento a quelli svolti al domicilio in forma integrata;
- c. il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile attraverso la predisposizione di un progetto individuale;
- d. lo sviluppo dei percorsi di autonomia e di integrazione sociale di ciascuna persona mediante l'articolazione degli interventi territoriali e domiciliari.

## **ART. 1**

### **OGGETTO E FINALITÀ**

Il presente regolamento si pone come obiettivo quello di riformulare i criteri attualmente utilizzati per la erogazione dei contributi economici finalizzati alla lungo assistenza domiciliare.

I contributi economici a sostegno della domiciliarità, oggetto del presente regolamento, sono finalizzati alla promozione e sostegno del ruolo esercitato dalla famiglia o dal nucleo di convivenza, distinguendo le attività prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà tra i componenti e lo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura.

Tali contributi avvengono attraverso una erogazione monetaria per la copertura del costo dei servizi di:

- a) assistenza domiciliare svolta da assistenti familiari;
- b) cure familiari svolte da un familiare che risulta parente o affine entro il 4° grado (comprendendo anche i nipoti indiretti) o da un componente del nucleo familiare anagrafico o di fatto convivente con il beneficiario (con esclusione dell'assistente familiare convivente per ragioni lavorative).

I costi delle prestazioni possono, quindi, riferirsi:

- a) all'acquisto, da parte del beneficiario, di prestazioni di assistenza domiciliare svolta da assistenti familiari in rapporto di assunzione diretta o attraverso l'utilizzo di agenzie e fornitori privati;
- b) al riconoscimento economico dovuto alle cure familiari secondo i massimali e le modalità successivamente stabilite;

Il progetto individuale domiciliare può contenere un mix delle prestazioni domiciliari, integrabili con interventi semiresidenziali e/o residenziali temporanei di sollievo.

I contributi economici a sostegno della domiciliarità sono, comunque, erogati fino alla concorrenza e nel limite delle risorse economiche disponibili e quantificate annualmente.

## **ART. 2**

### **DESTINATARI**

Le misure di sostegno economico disciplinate dal presente regolamento sono destinate:

a) agli anziani, residenti sul territorio, dichiarati non autosufficienti dalle competenti Unità di valutazione ed inseribili in progetti di cure domiciliari in lungo assistenza;

b) alle persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni con le seguenti tipologie di disabilità:

- persone, minori e adulte, affette da patologie croniche invalidanti che determinano notevoli limitazioni della loro autonomia;
- persone, minori e adulte, colpite da minorazioni fisiche;
- persone, minori e adulte, colpite da minorazioni di natura intellettiva e/o fisica anche associata a disturbi del comportamento e relazionali non prevalenti;
- minori con situazioni psico-sociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali (ICD X/ICF) fatti salvi gli interventi di esclusiva competenza sanitaria

dichiarati non autosufficienti dalle competenti Unità di valutazione ed inseribili in progetti di cure domiciliari in lungo assistenza.

Gli interventi economici sono prioritariamente destinati a persone che non usufruiscono già di interventi all'interno delle risorse esistenti.

## **ART. 3**

### **DEFINIZIONE TIPOLOGIE INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ**

Il contributo economico è definito in base alle seguenti tipologie d'intervento:

1) **Assegno di domiciliarità** nel caso di prestazioni domiciliari direttamente acquisite dalla famiglia (assistente familiare regolarmente assunto, con l'applicazione del CCNL del Lavoro Domestico, dal soggetto beneficiario o da un fornitore privato);

2) **Sostegno intrafamiliare** svolto da un familiare distinguendo quando:

- ha un ruolo solo di caregiver: tale ruolo non è monetizzato, in quanto intrinseco al legame di parentela e all'eventuale scelta di convivenza;

- oltre al ruolo di caregiver, svolge anche compiti di cura nei confronti della persona non autosufficiente secondo i tre livelli di necessità assistenziale definiti dalla Commissione valutativa.

In questi casi il familiare deve dimostrare la reale disponibilità di tempo e di capacità nella cura e nell'assistenza dell'interessato.

## **ART. 4**

### **MODALITÀ DI ACCESSO**

L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3 è subordinata alla valutazione multidisciplinare del bisogno, alla definizione del piano di lavoro integrato e individualizzato, al monitoraggio costante, alla verifica periodica e alla valutazione finale dei risultati.

La persona di cui all'art. 2 – ove intenda accedere alle suddette prestazioni – dovrà, quindi, intraprendere uno specifico percorso che, attraverso la valutazione, conduca alla definizione di un piano individualizzato periodicamente verificato dai competenti servizi.

Alle Unità di valutazione distrettuali è richiesto di:

- a) recepire ed istruire la richiesta;
- b) individuare, attraverso la valutazione multidimensionale, i bisogni sanitari e socio sanitari dei richiedenti indicando le risposte più idonee al loro soddisfacimento e privilegiando – ove possibile – il mantenimento al domicilio di coloro che lo desiderino;
- c) garantire completa informazione – anche mediante documentazione scritta – alle persone ed alle famiglie sui loro diritti e relativamente alle procedure per fruire del complesso delle prestazioni erogabili;
- d) predisporre e/o approvare un progetto d'intervento identificando la fascia d'intensità assistenziale, il livello e la tipologia di prestazioni adeguato;
- e) assicurare la verifica periodica dell'attuazione degli impegni previsti nel progetto (anche mediante l'esame della relativa documentazione), il mantenimento delle condizioni di erogazione del contributo economico, nonché procedere ad una eventuale revisione del progetto attivato.

Le competenti Unità Valutative distrettuali provvederanno, altresì, alla predisposizione del progetto individualizzato attraverso l'attività degli operatori socio-sanitari che hanno in carico la persona costituiti in apposita équipe multidisciplinare.

I contributi economici oggetto del presente Regolamento sono alternativi al ricovero definitivo in struttura residenziale.

Per tale ragione le persone dichiarate eleggibili ad un progetto di contributo economico – e che ad esso aderiscano – sono escluse dalla lista d'attesa per un progetto assistenziale che preveda la residenzialità.

Per le suddette persone viene, in ogni caso, fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. 42-8390/2008 con la quale si dispone che, qualora il soggetto con progetto domiciliare o semiresidenziale necessiti di un progetto di residenzialità, ridefinito sempre e comunque dall'Unità di valutazione, verrà inserito nella lista d'attesa tenendo conto della data di prima valutazione.

In analogia con quanto previsto nel comma precedente, le persone già valutate ed in attesa di autorizzazione al convenzionamento per la residenzialità o semi residenzialità, nelle situazioni in cui non sia stato preso in considerazione un progetto di domiciliarità da parte della competente Unità di valutazione, possono richiedere una riprogettazione e, se ne sussistono le condizioni, essere inserite nell'apposito elenco concernente i progetti di domiciliarità.

## ART. 5

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEL CONTRIBUTO

Gli interventi economici sono erogati in base alla valutazione congiunta nell'ambito delle Unità Valutative Multidisciplinari distrettuali circa le esigenze assistenziali e sanitarie e al conseguente "progetto individualizzato" concordato con l'interessato/famiglia.

L'intervento verrà erogato in base a tre livelli di intensità assistenziale e a due tipologie di contributo, così come definito dalla seguente tabella:

TIPOLOGIE LIVELLI INTENSITÀ ASSISTENZIALE	ASSEGNO DI DOMICILIARITA'	SOSTEGNO INTRAFAMILIARE
<b>LIVELLO ALTA INTENSITÀ</b> Punteggio UMVD > 15 Punteggio sanitario UVG ≥ 10	Fino a € <b>1.600,00</b> mensili*  * incrementabili fino € <b>1.800,00</b> se senza rete familiare, o nel caso di particolare complessità ass.le	€ <b>400,00</b> mensili
<b>LIVELLO MEDIA INTENSITÀ</b> Punteggio UMVD ≥ 10 Punteggio sanitario UVG da 7 a 9	Fino a € <b>1.200,00</b> mensili	€ <b>300,00</b> mensili
<b>LIVELLO BASSA INTENSITÀ</b> Punteggio UMVD da 4 a 9 Punteggio sanitario UVG 5 e 6	Fino a € <b>900,00</b> mensili	€ <b>200,00</b> mensili

I massimali di contributo suindicati potranno essere periodicamente aggiornati, con specifico provvedimento dell'ente.

È condizione indispensabile per l'erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza l'accettazione – da parte del soggetto destinatario e/o di chi ha titolo a rappresentarlo in tutto o in parte (familiare, Amministratore di sostegno, Tutore, Curatore) – dell'intero progetto domiciliare redatto dalla competente équipe multidisciplinare.

Tale accettazione comprende l'impegno dell'utente a farsi carico della quota di costo della prestazione posta a suo diretto onere. L'utente, inoltre, qualora non ancora riconosciuto invalido civile, è tenuto a presentare domanda per ottenere tale riconoscimento e le conseguenti eventuali provvidenze concesse dallo Stato a titolo di minorazione.

Nel caso in cui uno dei familiari fruisca del congedo parentale di cui all'art. 42 comma 5 del Dlgs 151/2001 non è possibile erogare interventi consistenti in contributi economici, fatta eccezione per i fruitori del congedo in oggetto che dimostrino che tale congedo implica una riduzione dello stipendio normalmente ricevuto.

I contributi economici erogati ai familiari che espletano le suddette funzioni non si configurano come una remunerazione delle attività svolte, ma si giustificano in relazione alle spese sostenute ed all'eventuale mancato guadagno.

## **ART. 6**

### **CRITERI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE**

La concessione della prestazione economica di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione dell'attestazione ISEE per prestazioni socio-sanitarie, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i.. Nel caso sia ancora in corso la valutazione della medicina legale o di altre competenti commissioni sulle invalidità civili nei confronti della persona, alla stessa è consentito presentare ISEE ordinario, fatto salvo l'obbligo di presentare un ISEE per prestazioni socio-sanitarie non appena in possesso delle certificazioni di disabilità e non autosufficienza che lo consentono e che il cittadino ha il dovere di richiedere. Nel caso di minori con disabilità si applica quanto previsto per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Per essere ammessi alla prestazione, secondo i criteri successivamente decritti nel presente regolamento, il cittadino che presenta domanda deve possedere un'attestazione ISEE, così come sopra descritta, non superiore al valore soglia stabilito in € 38.000,00 come da D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015, e s.m.i. salvo ulteriori e successive disposizioni normative o regolamentari.

Qualora si verificano variazioni è fatto obbligo di comunicarlo ai Servizi e di presentare un ISEE aggiornato che tenga conto delle variazioni medesime, al fine della rivalutazione dei requisiti di accesso, pena decadenza dal beneficio. Il nuovo ISEE dovrà essere ripresentato entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Fatto salvo l'obbligo di cui al precedente comma, l'Unione dei Comuni Nord Est Torino richiederà la produzione di nuova attestazione ISEE qualora venga a conoscenza di variazione del nucleo familiare o del reddito del beneficiario della prestazione.

Gli effetti del nuovo ISEE presentato saranno valutati ai fini del comma 3 del presente articolo ed avranno decorrenza dal momento in cui si è verificata la variazione; se la prestazione non era più dovuta l'Unione dei Comuni Nord Est Torino avrà titolo per richiedere il rimborso delle spese sostenute.

## **ART. 7**

### **DEFINIZIONE DI REDDITO**

Si considera reddito il valore delle componenti reddituali indicate dal DPCM 159/2013 e s.m.i., possedute dal beneficiario al momento della richiesta, al netto delle trattenute, senza le franchigie applicate dall'ISEE. Qualora il richiedente sostenga spese dovute in esito a sentenze della Magistratura, tali spese saranno detratte dai redditi.

Tali redditi vanno autocertificati dal cittadino al momento della richiesta di prestazione facendo riferimento al reddito mensile. Per quanto riguarda i redditi variabili si considera il valore medio del reddito degli ultimi dodici mesi.

Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per

natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito. Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. È, pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

L'assistito contribuisce anche con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventosimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove sia consentito dalla normativa specifica.

Si considera patrimonio mobiliare il valore delle componenti indicate dal DPCM 159/2013 e s.m.i., posseduto dal beneficiario al momento della richiesta di intervento, senza le franchigie applicate dall'ISEE. La prestazione non è dovuta per beneficiari il cui valore del patrimonio mobiliare posseduto risulti superiore ad € 20.000,00. In caso di co-intestazione dei patrimoni mobiliari il valore del patrimonio è considerato per le quote di spettanza.

Allo stesso modo la prestazione non è dovuta nei casi in cui il beneficiario risulti proprietario di beni immobili, oltre la prima casa di abitazione, fatta salva l'esigua entità di tali proprietà. Nello specifico si intende come "esigua entità" un valore immobiliare inferiore a € 15.000 (come riportato dal Quadro FC 3 "Patrimonio immobiliare" della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per il calcolo dell'ISEE.

## **ART. 8**

### **FRANCHIGIE**

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva, calcolata sul reddito individuale e su base mensile.

Per la valutazione della situazione economica finalizzata all'erogazione di contributi a sostegno della domiciliarità si considerano le seguenti franchigie:

- a) franchigia sul canone di locazione: qualora il beneficiario risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza dell'importo sostenuto;
- b) franchigia sulla rata del mutuo per la casa di abitazione: qualora il beneficiario risieda in abitazione gravata da mutuo per acquisto o ristrutturazione, si detrae il valore della rata annua, fino a concorrenza dell'importo sostenuto;
- c) franchigia relativa alle spese di vitto e alloggio, sostenute in favore di assistenti familiari conviventi, fino ad un massimale di € 150,00 mensili;
- d) franchigia spettante al beneficiario della prestazione pari a € 800,00 mensili, corrispondenti a € 9.600,00 annui.

Nel caso in cui l'unico percettore di reddito di un nucleo familiare sia tenuto alla compartecipazione di un progetto di lungo assistenza domiciliare e che a causa di tale evento insorgano difficoltà economiche a cui il nucleo non è in grado di far fronte autonomamente, quota parte del reddito della persona assistita a domicilio deve essere lasciato a disposizione del coniuge o altro familiare convivente privo di redditi.

In particolare, se si accerta che il coniuge o gli altri familiari conviventi fiscalmente a carico non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento è possibile, aumentare la franchigia di cui al punto d) precedente di un'ulteriore quota pari ai parametri previsti dal vigente Regolamento di assistenza economica per i componenti successivi al primo.

I suindicati importi delle franchigie potranno essere periodicamente aggiornati, con specifico provvedimento.

## **ART. 9**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

Per la determinazione della quota si procede secondo quanto di seguito indicato, tenendo in considerazione il livello di intensità riconosciuto dalle Unità valutative e il Piano individuale predisposto dall'équipe multidisciplinare dai quali si desume l'entità del contributo mensile spettante.

Per il calcolo si procede quindi come indicato:

1. dal reddito complessivo annuo si calcola il reddito mensile;
2. sempre su base mensile, si sommano le eventuali indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e altri redditi non fiscalmente rilevanti ove sia consentito dalla normativa specifica a disposizione;
3. dall'importo ottenuto si sottraggono le franchigie descritte all'articolo 8;
4. infine si sottrae la quota mensile relativa al costo del servizio.

Per "costo del servizio" si intende il costo relativo a retribuzioni, 13a mensilità, rateo ferie, rateo TFR, festività, contributi da versare all'INPS oltre ai costi di gestione delle pratiche svolte dal CAF/consulenti (elaborazione cedolini, CUD ed ogni altro eventuale adempimento inerente al contratto in essere per un importo massimo mensile di € 30,00).

In casi di nuclei con la presenza di due soggetti non autosufficienti aventi diritto all'intervento, per il secondo componente il contributo spettante è ridotto del 30%.

## **ART. 10**

### **INTERVENTO A TITOLO DI ANTICIPO**

L'Unione dei Comuni Nord Est Torino può anticipare la quota di spettanza del beneficiario, quando la persona sia in attesa di prestazioni pensionistiche o di altra natura.

## **ART. 11**

### **VALIDITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA**

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Qualora la consistenza patrimoniale o il reddito differisca di oltre 1/5 da quella rilevata nella dichiarazione sostitutiva unica durante il periodo di fruizione del contributo economico, il beneficiario della prestazione dovrà autocertificare la variazione all'Ente che la assumerà quale base di calcolo. Il beneficiario si dovrà impegnare, altresì, a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

## **ART. 12**

### **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

Il contributo erogato deve essere utilizzato per le finalità previste nel progetto individualizzato.

I beneficiari, nel sottoscrivere il progetto individualizzato, assumono i seguenti obblighi in riferimento alla tipologia d'intervento come previsto dall'Art. 3:

#### Assegno di Domiciliarità

Gli assistenti familiari impiegati, se non direttamente forniti da fornitori privati, vengono individuati ed assunti con l'applicazione del CCN del Lavoro Domestico, nel pieno rispetto della normativa vigente, dalla persona non autosufficiente titolare del contributo o dai suoi familiari.

Ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impiegato è posto a carico del titolare del contratto di assunzione. Il titolare del contratto si farà obbligo di rendicontare attraverso la presentazione all'Ente del bollettino trimestrale attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali all'INPS ovvero analoga documentazione.

Nessun rapporto di lavoro intercorrerà pertanto tra l'Ente Gestore e gli assistenti familiari.

L'attivazione del contributo prevede la formalizzazione di un contratto sottoscritto dalle parti interessate nel quale sono indicati le modalità ed i tempi d'attuazione e di verifica del piano individualizzato.

Il titolare del contributo o il suo familiare s'impegna a comunicare all'Ente entro 15 giorni, pena la sospensione del contributo, le variazioni anagrafiche, dei redditi, dell'indennità di accompagnamento, del parente di riferimento, gli eventuali inserimenti residenziali temporanei o definitivi e la data del decesso.

L'Ente è sollevato da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte degli assistenti familiari nei confronti della persona non autosufficiente e di terzi che possono rimandare a responsabilità amministrative, civili e penali.

Il titolare del contributo o il suo familiare s'impegna a presentare trimestralmente la documentazione comprovante la regolarità dell'assunzione ed il pagamento di buste paga e oneri previdenziali. L'Ente si riserva di interrompere il contributo senza ulteriori avvisi qualora, dopo il secondo trimestre, non venga presentata la documentazione.

#### Sostegno Intrafamiliare

Il familiare, parente o affine entro il IV grado o il componente del nucleo familiare anagrafico o di fatto convivente con il beneficiario (con esclusione dell'assistente familiare convivente per ragioni lavorative) dovrà attestare il possesso del requisito nonché la disponibilità di tempo nella cura attraverso la sottoscrizione del progetto individualizzato.

## **ART. 13**

### **IMPEGNO DELL'ENTE**

L'Unione dei Comuni Nord Est Torino, nell'ambito delle risorse messe a disposizione, provvederà a versare il contributo ai beneficiari con cadenza mensile.

## **ART. 14**

### **MONITORAGGIO**

Gli operatori dei servizi dell'ASL TO4 e degli Enti Gestori appositamente individuati verificheranno periodicamente la corrispondenza tra l'assistenza prestata e quanto previsto dal PI, nonché il permanere delle condizioni che hanno determinato l'avvio dell'intervento.

## **ART. 15**

### **SOSPENSIONE E REVOCA**

Il contributo è sospeso in caso di ricovero superiore a 30 giorni, salvo diversa e motivata valutazione degli operatori referenti.

Il contributo è revocato, dalla data del verificarsi dell'evento, in caso di:

- a) inserimento definitivo in struttura residenziale;
- b) decesso;
- c) non rispetto degli impegni sottoscritti nel contratto;
- d) accertamento di notizie mendaci. In questo caso, i beneficiari dei contributi oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, saranno tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
- e) mancata presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute.

## **ART. 16**

### **CONTROLLI**

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'Unione dei Comuni Nord Est Torino effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

## **ART. 17**

### **VINCOLI ALL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE e NORME A SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI SPESA**

L'erogazione del contributo economico avverrà compatibilmente con le risorse disponibili.

Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte.

## **ART. 18**

### **RISPETTO DELLE NORME ED ABROGAZIONI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Con il presente atto vengono abrogati tutti gli atti precedentemente approvati in materia.

## **ART. 19**

### **PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. n. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino – Settore Servizi Socio-assistenziali e pubblicata sul sito istituzionale perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

## **ART. 20**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.